



Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)

Modifica del...

Avamprogetto

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge dell'8 novembre 1934² sulle banche è modificata come segue:

Art. 3g cpv. 1 e 2, primo periodo

¹ La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo, la pubblicazione e la contabilità.

² Essa è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo, la pubblicazione e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. ...

Art. 5 Pubblicazione

¹ Il Consiglio federale definisce gli elementi della pubblicazione. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi.

² La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

¹ FF ...

² RS 952.0

Art. 10 cpv. 4 lett. a^{bis}

⁴ Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:

a^{bis}. la pubblicazione;

Art. 10a Misure concernenti le retribuzioni

¹ Se, malgrado l'attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni.

² Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare:

- a. vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili;
- b. ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione;
- c. obbligare la banca a chiedere alle persone che vi esercitano o esercitavano una funzione direttiva e sono corresponsabili in modo determinante della necessità dell'aiuto statale la restituzione delle retribuzioni variabili già versate.

³ Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l'obbligo di prevedere in modo vincolante nei loro sistemi di retribuzione una riserva che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile e di chiedere la restituzione delle retribuzioni variabili già versate qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo.

⁴ La FINMA verifica l'attuazione delle misure concernenti le retribuzioni.

Inserire prima del titolo del capo sesto

Art. 10b Collaborazione tra DFF, FINMA e Banca nazionale per evitare e gestire il dissesto di una banca di rilevanza sistemica

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la FINMA e la Banca nazionale collaborano a stretto contatto per evitare e gestire il dissesto di una banca di rilevanza sistemica.

² Dopo aver consultato la Banca nazionale, la FINMA informa immediatamente il DFF, qualora dalla sua valutazione risulti che per la banca di rilevanza sistemica si prospetta la probabilità di un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione. La FINMA e la Banca nazionale comunicano al DFF le loro valutazioni. La FINMA valuta in particolare il rischio per la banca di rilevanza sistemica interessata. La Banca nazionale valuta in particolare i rischi per l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

Art. 12 Capitale di riserva

¹ Gli statuti possono autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Indicano il limite superiore fino al quale il consiglio d'amministrazione può aumentare il capitale.

² Se decide di aumentare o ridurre il capitale azionario o di partecipazione, il consiglio d'amministrazione emana le disposizioni necessarie qualora non siano contenute nella deliberazione di autorizzazione dell'assemblea generale.

³ Dopo ogni aumento del capitale azionario o di partecipazione, il consiglio d'amministrazione procede agli accertamenti occorrenti e modifica gli statuti. La decisione relativa alla modifica degli statuti e gli accertamenti del consiglio d'amministrazione devono risultare da un atto pubblico.

⁴ Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrano nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.

⁵ Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni del CO³ sull'aumento ordinario del capitale (art. 650–652h CO) e sui buoni di partecipazione (art. 656a–656g CO), eccezion fatta per le seguenti:

- a. articolo 650 (deliberazione dell'assemblea generale);
- b. articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione);
- c. articolo 652d (aumento mediante capitale proprio);
- d. articolo 656b capoverso 1 (limitazione inerente all'ammontare dell'aumento del capitale di partecipazione).

Art. 13 cpv. 1, 2, frase introduttiva, 6 e 8, frase introduttiva

¹ L'assemblea generale può deliberare un capitale convertibile condizionale stabilendo negli statuti che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

² L'assemblea generale può limitare negli statuti l'ammontare nominale del capitale convertibile condizionale. Essa stabilisce negli statuti:

⁶ La deliberazione del consiglio d'amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio.

⁸ Le disposizioni del CO⁴ sull'aumento del capitale condizionale (art. 653–653i) non si applicano, eccezion fatta per le seguenti:

³ RS 220

⁴ RS 220

Art. 14 cpv. 6

⁶ I titolari di buoni di partecipazione possono proporre all'assemblea generale l'istituzione di una verifica speciale, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei loro diritti. Se l'assemblea generale non accede alla proposta, essi possono chiedere entro il termine di tre mesi l'istituzione giudiziale di una verifica speciale se insieme detengono almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un capitale di partecipazione per un valore nominale di 2 milioni di franchi. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697c–697h^{bis} CO⁵.

Art. 14b Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative

¹ Chiunque acquista buoni di partecipazione non quotati deve annunciare entro un mese alla banca cooperativa l'acquisto, il proprio nome e cognome o la ragione sociale della propria ditta nonché il proprio indirizzo.

² Il titolare deve comprovare di possedere il buono di partecipazione e identificarsi nel modo indicato di seguito:

- a. in qualità di persona fisica: con l'originale o la copia di un documento d'identità ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente il passaporto, la carta d'identità o la licenza di condurre;
- b. in qualità di persona giuridica svizzera: con un estratto del registro di commercio;
- c. in qualità di persona giuridica estera: con l'estratto autenticato aggiornato del registro di commercio estero o con un documento equivalente.

³ Il titolare deve annunciare alla banca cooperativa ogni modifica del suo nome o cognome, della sua ditta oppure del suo indirizzo.

⁴ L'obbligo di annunciare non sussiste se i buoni di partecipazione rivestono la forma di titoli contabili secondo la legge del 3 ottobre 2008⁶ sui titoli contabili. La banca cooperativa designa l'ente di custodia presso il quale i buoni di partecipazione sono depositati o nel cui registro principale sono iscritti; l'ente di custodia deve avere sede in Svizzera.

⁵ Oltre all'obbligo di annunciare secondo i capoversi 1–4, anche agli aventi economicamente diritto si applica un obbligo di annunciare. L'articolo 697j CO è applicabile per analogia.

⁶ La banca cooperativa iscrive nell'elenco dei soci della cooperativa i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto che le sono stati annunciati.

⁷ Oltre alle disposizioni relative all'elenco dei soci della cooperativa, a tale elenco si applicano anche le seguenti prescrizioni:

- a. contiene il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo dei titolari di buoni di partecipazione e degli aventi economicamente diritto;

⁵ RS 220

⁶ RS 957.1

- b. contiene la cittadinanza e la data di nascita dei titolari di buoni di partecipazione;
- c. i documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui al presente articolo devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall'elenco.

⁸ L'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Art. 26 cpv. 1 lett. h e i

¹ La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:

- h. ordinare una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie;
- i. ordinare l'ammortamento di fondi propri di base supplementari.

Art. 30 cpv. 3, secondo periodo

³ ... La legge del 3 ottobre 2003⁷ sulla fusione (LFus) non è applicabile.

Inserire prima del titolo del capo dodicesimo

Capo undicesimo a: Concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica

Art. 32a Concessione di garanzie in caso di dissesto

¹ La Confederazione può concedere alla Banca nazionale garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati a banche di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica. La Confederazione valuta i rischi connessi alla concessione delle garanzie in caso di dissesto considerando, in particolare, il privilegio nel fallimento secondo l'articolo 32h.

² Con una garanzia in caso di dissesto la Confederazione si impegna ad assumersi, al termine di una procedura di fallimento bancario nei confronti del mutuatario e nella misura dell'importo della garanzia, l'eventuale perdita definitiva della Banca nazionale derivante dai mutui a sostegno della liquidità garantiti dalla Confederazione, compresi gli interessi maturati e il premio di rischio della Banca nazionale (art. 32c cpv. 2 e 3).

³ Per la concessione di una garanzia in caso di dissesto devono essere adempiute le seguenti condizioni:

⁷ RS 221.301

- a. il mutuatario ha esaurito le fonti di finanziamento reperibili con i propri mezzi. La Banca nazionale conferma che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono più di alcuna garanzia adeguata per garantire mutui straordinari a sostegno della liquidità. La FINMA conferma che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono di altre fonti di finanziamento;
- b. la FINMA ha avviato una procedura di risanamento o l'avvio di tale procedura è imminente;
- c. la FINMA conferma che il mutuatario è solvibile o che esiste un piano di risanamento;
- d. senza la concessione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sussiste il rischio di un grave pregiudizio per l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero;
- e. i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sono adeguati e necessari per il risanamento del mutuatario.

⁴ Non sussiste alcun diritto alla concessione da parte della Confederazione di una garanzia in caso di dissesto per i mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale al mutuatario.

Art. 32b Stanziamento del credito

Lo stanziamento del credito d'impegno necessario è retto dall'articolo 28 della legge federale del 7 ottobre 2005⁸ sulle finanze della Confederazione (LFC).

Art. 32c Premio per la messa a disposizione, premio di rischio, interessi e costi per prestazioni di terzi

¹ La Confederazione ha diritto a un premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto. Il premio per la messa a disposizione è commisurato all'ammontare della garanzia in caso di dissesto ed è stabilito nel singolo caso.

² A titolo di compensazione dei rischi assunti con il mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto, la Confederazione e la Banca nazionale hanno diritto a un premio di rischio ciascuna. I premi di rischio sono commisurati all'ammontare dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto erogati e sono stabiliti nel singolo caso. La Confederazione e la Banca nazionale possono adeguare il proprio premio di rischio, in particolare in base all'evoluzione della situazione di rischio.

³ La Banca nazionale ha diritto a riscuotere interessi sui mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto.

⁴ La Banca nazionale addebita i premi per la messa a disposizione e i premi di rischio al mutuatario nel quadro della concessione del mutuo e accredita alla Confederazione il premio per la messa a disposizione e il premio di rischio che le spetta.

⁸ RS 611.0

⁵ Nell'ambito di una procedura di fallimento la Banca nazionale è autorizzata e tenuta a far valere, a nome della Confederazione, i premi per la messa a disposizione e i premi di rischio maturati che spettano alla Confederazione.

⁶ I costi per prestazioni di terzi sostenuti dalla Confederazione, dalla Banca nazionale o dalla FINMA nell'ambito della concessione, della gestione, della liquidazione, della sorveglianza e della verifica dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sono addebitati al mutuatario.

Art. 32d Contratti

I dettagli concernenti i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, la garanzia in caso di dissesto e i relativi premi, interessi e costi sono disciplinati nei contratti conclusi tra la Confederazione e la Banca nazionale nonché tra la Banca nazionale e il mutuatario.

Art. 32e Rimborso

Il mutuatario deve rimborsare i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto prima degli altri mutui a sostegno della liquidità che la Banca nazionale gli ha concesso. È fatto salvo il rimborso anticipato di altri mutui a sostegno della liquidità che la Banca nazionale gli ha concesso se non sono più coperti da garanzie sufficienti a seguito di cambiamenti del mercato o se la Confederazione ha previamente acconsentito a un rimborso anticipato in casi motivati.

Art. 32f Obblighi del mutuatario derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto

¹ Durante il periodo di validità di un contratto relativo a un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto e, se tale contratto viene rescisso, fino al rimborso integrale dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto e al pagamento integrale degli interessi e dei premi maturati di cui all'articolo 32c, al mutuatario e alle sue filiali dirette o indirette non è consentito:

- a. decidere di versare o versare dividendi e tantièmes a persone all'interno e al di fuori del gruppo del mutuatario;
- b. restituire apporti di capitale;
- c. concedere o rimborsare mutui ai proprietari della società madre del gruppo.

² Nel caso delle operazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c è ammesso l'adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.

³ Il mutuatario e le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente non possono né compiere atti che possano ritardare o compromettere il rimborso dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto e il pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all'articolo 32c né astenersi dal compiere atti che sarebbero utili ai fini del rimborso di questi mutui e del pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all'articolo 32c.

⁴ I divieti di cui al capoverso 1 non sono applicabili se il mutuatario o il gruppo finanziario è assunto da una società terza e il mutuatario o il gruppo finanziario è incorporato in un'unità della società terza.

Art. 32g Riduzione dei rischi, sorveglianza e rapporti

¹ Dopo l'erogazione dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto la FINMA e la Banca nazionale quale mutuante provvedono, per quanto possibile, affinché i rischi della Confederazione derivanti dalle garanzie in caso di dissesto vengano ridotti.

² La FINMA sorveglia l'utilizzo dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 32*f* e ne fa rapporto al DFF almeno mensilmente.

Art. 32h Privilegio nel fallimento per crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto

¹ I crediti della Banca nazionale derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, i premi maturati della Banca nazionale e della Confederazione e gli interessi maturati di cui all'articolo 32*c* sono collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 della legge dell'11 aprile 1889⁹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

² All'interno della seconda classe, i crediti di cui all'articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF e i crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e gli interessi maturati di cui all'articolo 51*b* della presente legge devono essere soddisfatti prioritariamente.

Art. 32i Esercizio da parte della Banca nazionale del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto

¹ L'esercizio da parte della Banca nazionale del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto presuppone che:

- a. la Banca nazionale abbia fatto valere interamente, nell'ambito della procedura di fallimento, i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, gli interessi maturati, il suo premio di rischio e, a nome della Confederazione, il premio per la messa a disposizione e quello di rischio maturati; e
- b. la procedura di fallimento si sia conclusa con decisione passata in giudicato.

² Eventuali ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto sono definite dalla Confederazione e dalla Banca nazionale nel contratto relativo alla garanzia in caso di dissesto.

⁹ RS 281.1

Art. 32j Esigibilità dei crediti coperti

Il credito che sorge da una perdita definitiva della Banca nazionale derivante dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto diventa esigibile cinque anni dopo la conclusione della procedura di fallimento con decisione passata in giudicato.

Art. 32k Scambio di informazioni e trattamento dei dati

¹ Il DFF, la FINMA e la Banca nazionale si scambiano informazioni non accessibili pubblicamente e necessarie per l'esecuzione del presente capo, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità, garanzie in caso di dissesto e garanzie o per il monitoraggio del mercato.

² La FINMA e la Banca nazionale forniscono al DFF in particolare tutte le informazioni che il quest'ultimo ritiene essenziali per la valutazione dei rischi per le finanze della Confederazione in vista della concessione, gestione, sorveglianza, verifica e liquidazione di mutui a sostegno della liquidità e garanzie in caso di dissesto. Il DFF inoltra al Controllo federale delle finanze le informazioni e i documenti di cui questa necessita per poter valutare i mutui a sostegno della liquidità, le garanzie in caso di dissesto e i relativi impegni finanziari della Confederazione.

³ Il DFF, la FINMA, la Banca nazionale e il Controllo federale delle finanze nonché i terzi cui si fa capo per l'esecuzione del presente capo possono trattare i dati personali e i dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020¹⁰ sulla protezione dei dati e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi della legge del 21 marzo 1997¹¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, nonché altre informazioni, se ciò è necessario ai fini dell'esecuzione del presente capo, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità, garanzie in caso di dissesto e garanzie o per il monitoraggio del mercato.

Art. 46 cpv. 1 lett. d

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- d. viola gli obblighi di cui all'articolo 32f.

¹⁰ RS 235.1

¹¹ RS 172.010

Inserire prima del titolo del capo quindicesimo

Capo quattordicesimo a: Disposizioni concernenti mutui a sostegno della liquidità, garanzie, ulteriori misure e transazioni relative alla fusione attuati in virtù dell'ordinanza del Consiglio federale del 16 marzo 2023¹²

Art. 51a Campo di applicazione

Il presente capo si applica ai mutui a sostegno della liquidità, alle garanzie, alle ulteriori misure e alle transazioni relative alla fusione attuati in virtù dell'ordinanza del 16 marzo 2023¹³ concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 2023¹⁴.

Art. 51b Mutui supplementari a sostegno della liquidità

¹ D'intesa con la Banca nazionale, il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la Banca nazionale può erogare per gruppo finanziario.

² La Banca nazionale definisce le condizioni per l'erogazione dei mutui supplementari a sostegno della liquidità. Nei limiti dell'importo massimo stabilito secondo il capoverso 1, può concedere mutui supplementari distinti a sostegno della liquidità a più banche facenti parte del medesimo gruppo finanziario di rilevanza sistemica.

³ Gli articoli 32a capoverso 3, 32c capoversi 3 e 6, 32f e 51e capoverso 1 si applicano per analogia anche ai mutui supplementari a sostegno della liquidità.

⁴ I crediti della Banca nazionale derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e gli interessi maturati sono collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF¹⁵. All'interno della seconda classe, i crediti di cui all'articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF devono essere soddisfatti prima dei crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e questi, a loro volta, prima dei crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto.

Art. 51c Relazione tra mutui supplementari a sostegno della liquidità e mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto

Se a una banca sono stati concessi mutui supplementari a sostegno della liquidità in virtù dell'ordinanza del 16 marzo 2023¹⁶ concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a

¹² RS 952.3

¹³ RS 952.3

¹⁴ RU 2023 136

¹⁵ RS 281.1

¹⁶ RS 952.3

banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 2023¹⁷, deve delinarsi l'esaurimento di questi mutui prima che le possano essere versati i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo il capo undicesimo *a*. La Banca nazionale conferma nei confronti del DFF l'esaurimento dei mutui supplementari a sostegno della liquidità.

Art. 51d Mutui a sostegno della liquidità coperti da garanzie in caso di dissesto

Ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto concessi per la continuazione dell'attività del mutuatario, in virtù dell'ordinanza del 16 marzo 2023¹⁸ concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 2023¹⁹, si applicano per analogia gli articoli 32*a*, ad eccezione del capoverso 3 lettere b ed e, 32*b*–32*k* e 46 capoverso 1 lettera d e 51*e*.

Art. 51e Ulteriori misure della FINMA

¹ In relazione ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo l'articolo 51*d* la FINMA può esigere la sostituzione integrale o parziale dell'organo responsabile dell'alta direzione, della vigilanza e del controllo nonché dell'organo di direzione del mutuatario e decidere ulteriori misure analogamente a quanto disposto nell'articolo 26.

² In relazione ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo l'articolo 51*d*, al momento dello stanziamento del credito la FINMA può ordinare al mutuatario o al gruppo finanziario di ammortizzare fondi propri di base supplementari.

Art. 51f Deroghe alla legge sulla fusione

¹ Alle transazioni secondo la LFus²⁰ eseguite da banche assoggettate alla vigilanza della FINMA di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica e attive a livello internazionale con banche analoghe o società di un altro gruppo, si applica quanto segue, se ciò è necessario per la tutela dell'economia svizzera e del sistema finanziario svizzero:

- a. l'esecuzione di queste transazioni non richiede alcuna decisione delle assemblee generali delle società partecipanti se la transazione avviene d'intesa con la FINMA;
- b. gli articoli 11, 14, 15 e 16 LFus non sono applicabili se la transazione avviene d'intesa con la FINMA;

¹⁷ RU 2023 136

¹⁸ RS 952.3

¹⁹ RU 2023 136

²⁰ RS 221.301

- c. d'intesa con la FINMA, è possibile derogare a ulteriori requisiti della LFus relativi alle transazioni, se le circostanze particolari lo esigono; in questo caso la FINMA consulta previamente le autorità cantonali del registro di commercio interessate e l'Ufficio federale del registro di commercio.

² Le decisioni della FINMA sono vincolanti per le autorità del registro di commercio.

Art. 51g Garanzia a copertura delle perdite

¹ Nel quadro di una transazione secondo la LFus²¹ tra banche assoggettate alla vigilanza della FINMA di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica e che sono attive a livello internazionale, la Confederazione può concedere alla banca assuntrice una garanzia a copertura delle perdite per gli attivi da liquidare della banca assunta.

² Per la concessione della garanzia a copertura delle perdite, in caso di urgenza lo stanziamento di un credito d'impegno necessario deve essere chiesto secondo l'articolo 28 LFC²². La garanzia a copertura delle perdite ammonta al massimo a 9 miliardi di franchi svizzeri.

³ Per l'esercizio del diritto al pagamento della garanzia a copertura delle perdite devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- a. tutti gli attivi da liquidare sono stati realizzati definitivamente;
- b. la banca assuntrice ha sostenuto perdite definitive di 5 miliardi di franchi svizzeri sugli attivi da liquidare;
- c. la FINMA sorveglia l'adempimento delle condizioni di cui alle lettere a e b e conferma alla Confederazione le perdite definitive di 5 miliardi di franchi svizzeri sostenute dalla banca assuntrice e le perdite definitive da coprire con la garanzia.

⁴ I dettagli concernenti la garanzia a copertura delle perdite sono disciplinati in un contratto di garanzia concluso tra la Confederazione e la banca assuntrice. La Confederazione può addebitare interamente o in parte alla banca assuntrice i costi per la strutturazione, la messa a disposizione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione della garanzia.

⁵ A prescindere da eventuali obblighi contrattuali o legali di mantenimento del segreto, la banca assuntrice e quella da assumere sono tenute a trasmettere alla Confederazione e ai terzi cui fa capo quest'ultima tutte le informazioni necessarie concernenti una garanzia a copertura delle perdite e a mettere loro a disposizione, su richiesta, tutti i documenti rilevanti, compresi tutti i contratti e le chiusure contabili nonché i relativi documenti di base.

Art. 51h Scambio di informazioni

Per l'esecuzione del presente capo si applica per analogia l'articolo 32k.

²¹ RS 221.301

²² RS 611.0

Art. 51i Esame del presente capo

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ... il Consiglio federale esamina le disposizioni del presente capo. Ne riferisce all'Assemblea federale e presenta gli eventuali bisogni di abrogazione o di modifica di leggi.

Art. 52a

Abrogato

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Gli articoli 51*b* capoversi 1–3 e 51*c* decadono il 31 dicembre 2027.

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005²³ sul Tribunale federale

Art. 46 cpv. 2 lett. f

² Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:

- f. le offerte pubbliche di acquisto (art. 83 lett. u).

Art. 83 lett. u

Il ricorso è inammissibile contro:

²³ RS 173.110

- u. le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125–141 della legge del 19 giugno 2015²⁴ sull’infrastruttura finanziaria [LInFi]); in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile se il Tribunale amministrativo federale ha deciso in prima istanza in virtù dell’articolo 141 capoverso 1^{bis} LInFi;

Art. 100 cpv. 2 lett. e

² Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

- e. del Tribunale amministrativo federale in materia di offerte pubbliche di acquisto decise da quest’ultimo in prima istanza in virtù dell’articolo 141 capoverso 1^{bis} LInFi²⁵;

2. Legge federale dell’11 aprile 1889²⁶ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 219 cpv. 4 Seconda classe lett. g

⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento:

Seconda classe

- g. I crediti della Banca nazionale svizzera derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e gli interessi maturati secondo l’articolo 51b LBCR nonché quelli derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo l’articolo 32a LBCR, gli interessi e i premi maturati secondo l’articolo 32c LBCR. I crediti di cui alle lettere a–f devono essere soddisfatti prima dei crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e questi, a loro volta, prima dei crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto nonché degli interessi e dei premi maturati.

Art. 220 cpv. 1

¹ I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto; è fatto salvo l’articolo 219 capoverso 4 Seconda classe lettera g.

²⁴ RS 958.1

²⁵ RS 958.1

²⁶ RS 281.1

3. Legge del 22 giugno 2007²⁷ sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 19 Responsabilità

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958²⁸ sulla responsabilità.

² La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:

- a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e
- b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

³ Se è invocata la responsabilità per atti commessi dal consiglio di amministrazione in merito ad affari di grande portata di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b, il DFF emana una decisione sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro la FINMA.

4. Legge del 19 giugno 2015²⁹ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 140 cpv. 1

¹ Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA; è fatto salvo il ricorso presentato direttamente al Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 141 capoverso 1^{bis}.

Art. 141 cpv. 1, secondo periodo, 1^{bis} e 2

¹ ... Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione.

^{1bis} Se la FINMA ha deciso in materia di OPA in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA³⁰ e se la Commissione emana una decisione al riguardo, è possibile impugnare la decisione con ricorso entro il termine di cinque giorni di borsa direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Se una decisione della Commissione è impugnata dinanzi alla FINMA e il caso in materia di OPA richiede una decisione conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA, la FINMA trasmette il ricorso senza indugio al Tribunale amministrativo federale. Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, il ricorso al Tribunale federale è ammesso.

² I ricorsi di cui al presente articolo non hanno effetto sospensivo.

²⁷ RS 956.1

²⁸ RS 170.32

²⁹ RS 958.1

³⁰ RS 956.1

